

Commissioni riunite Giustizia – Affari sociali della Camera dei Deputati Audizione informale

Elementi di valutazione sulle possibili modifiche all'art. 580 c.p. necessarie per fornire una risposta legislativa ai rilievi evidenziati dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 207 del 2018.

1. Premessa.

Alla luce del contenuto (del “titolo”, se così si può dire) della presente audizione – *«la valutazione sulle possibili modifiche all'art. 580 c.p., necessarie per fornire una risposta legislativa ai rilievi evidenziati dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 207 del 2018»* – non intendo assolutamente soffermarmi sui presupposti e sulle premesse di carattere etico, filosofico, antropologico, che informano una questione così complessa e delicata come la rilevanza penale delle scelte operate in relazione al “quando” e “come” morire. Non certo perché non le reputi fondanti, sia in un dibattito giuridico sulla questione che, a maggior ragione, in ordine alle scelte che il legislatore è chiamato ad operare.

Ma non credo che esse abbiano rilevanza, in questa sede, ove mi viene chiesto di dire in che misura, e soprattutto con quali esiti, le diverse proposte di modifica e riforma del delitto di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) saranno oggetto di valutazione da parte della Corte costituzionale, che sulla legittimità della norma è chiamata ad esprimersi il prossimo 24 settembre 2019.

Per ragioni di sinteticità – il ciclo di audizioni è definito “breve”, e ben lo si comprende, dal momento che mancano oramai solo più tre mesi alla data della udienza della Corte – ma anche di chiarezza espositiva, mi permetto di non riassumere la vicenda, per essere essa sin troppo nota, e di non esprimere giudizi di sorta sulla particolare forma prescelta dal giudice delle leggi (il rinvio di un anno della decisione, accompagnato dal monito al Parlamento di intervenire al riguardo), perché questo mi pare, ad oggi, un dato acquisito non da discutere ma sul quale confrontarsi.

Proverò pertanto a dire quali sono, a mio parere i due pilastri dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 16 novembre 2018, e quali scenari si aprono, in riferimento alla prossima udienza (24 settembre 2019), a seconda delle decisioni che il Parlamento deciderà di assumere, in particolare con riferimento all'art. 580 c.p.

2. L'ordinanza n. 207/2018: i due (differenti, ma non contraddittori) punti fermi.

Una rapidissima considerazione di metodo: nella presentazione delle diverse proposte di legge, oggetto della presente audizione, spesso si riportano passi dell'ordinanza della Corte. Ebbene, occorre prestare grande attenzione (rivolgo il monito, in primissimo luogo, a me stesso) per non correre il rischio di citazioni non proprio pertinenti: infatti i paragrafi 1-7 della parte "Considerato in diritto" riguardano la questione di carattere generale, cioè la legittimità dell'art. 580 c.p. al di fuori della vicenda (il caso Cappato – Antoniani) che ha dato origine alla questione di legittimità oggi *sub judice*. Questi passi, pertanto, non possono essere evocati o invocati per sostenere la legittimità costituzionale dell'incriminazione dell'aiuto al suicidio anche nelle particolari condizioni che caratterizzano la vicenda Cappato - Antoniani, per la evidente ragione che tali condizioni, in quella parte motiva dell'ordinanza, non vengono prese in esame.

Al contrario, in altra sezione del provvedimento (parr. 8-10) si passa dalla "generale" (astratta, si potrebbe dire) legittimità dell'incriminazione del mero aiuto al suicidio, alla sua "speciale" (in determinati casi speciali, appunto) illegittimità qualora si verificano alcune condizioni.

Tenendo conto di questo corretto approccio agli argomenti sviluppati dalla Corte, sintetizzo i due parametri con i quali il legislatore è chiamato a confrontarsi.

Secondo l'ordinanza **non esiste** (come invece era stato prospettato dalla Corte d'Assise di Milano, nel sollevare la quesitone) **nella nostra Costituzione**, ma neppure nella CEDU, **un diritto assoluto a porre fine alla propria vita, scegliendo quando e come si vuole morire**.

Al riguardo, la Corte ricorda che legittimamente i diversi Paesi UE hanno discipline molto differenti tra loro, tutte legittime nella misura nella quale cercano di bilanciare i delicati interessi in gioco¹.

¹ «Nel menzionato caso *Pretty contro Regno Unito*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in effetti, dichiarato che il divieto, penalmente sanzionato, di assistere altri nel suicidio costituisce un'interferenza con il diritto in questione: diritto che comporta in linea di principio - e salvo il suo necessario bilanciamento con interessi e diritti contrapposti, di cui si dirà poco oltre - il riconoscimento all'individuo di una sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona. Tale affermazione è stata ulteriormente esplicitata dalla Corte in plurime occasioni successive, nelle quali i giudici di Strasburgo hanno affermato - ancora in riferimento a casi in cui i ricorrenti si dovevano di altrettanti ostacoli frapposti dallo Stato resistente al proprio diritto di ottenere un aiuto a morire a traverso la somministrazione di farmaci letali - che il diritto di ciascuno di decidere come e in quale momento debba avere fine la propria vita, sempre che si tratti di persona capace di prendere una decisione libera e di agire in conformità a tale decisione, è uno degli aspetti del diritto

La Corte non ha, di conseguenza, dichiarato illegittimo l'art. 580 c.p., **nella parte nella quale punisce il mero aiuto al suicidio**, anche quando si tratti di agevolare un soggetto consapevole e capace di intendere e volere.

Non lo ha fatto – e verosimilmente non lo farà a breve – perché ritiene che, anche in assenza di un esplicito obbligo di incriminazione, il legislatore ha il diritto di punire, **in termini generali**, chi aiuta una persona a suicidarsi. In particolare, questa scelta pare alla Corte legittima, in virtù della necessità di tutelare i soggetti più deboli e fragili, rispetto ai quali la “scelta” di porre fine alla propria vita, oltre a essere evidente irreversibile e priva di ritorno, potrebbe facilmente essere indotta o suscitata.

In conclusione: *«la Corte d'assise milanese invoca, dunque, una pronuncia a carattere meramente ablativo»*, ma tale soluzione *«nella sua assolutezza, non può essere condivisa»* (par. 3 e 4 dell'ordinanza 207/2018).

Ed ancora:

«Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite» (par. 6).

Guai, però, a non tenere conto che questa ultima, drastica affermazione della Corte, così come tutte le altre considerazioni che essa svolge nei primi 7 paragrafi della motivazione in diritto, non valgono nelle specifiche situazioni che caratterizzano il caso Cappato – Antoniani, che vengono invece analizzate nella parte successiva dell'ordinanza, e che impongono, come vedremo, una soluzione esattamente contraria.

La regola di carattere generale, infatti, va “derogata” e non può essere invocata, in presenza di alcune particolari situazioni che, com'è ampiamente noto, la Corte così sintetizza:

«Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli» (par. 8).

alla vita privata riconosciuto dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; nello stesso senso, sentenza 19 luglio 2012, Koch contro Germania, e sentenza 14 maggio 2013, Gross contro Svizzera). (...). A questo riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, peraltro, riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento, sottolineando a più riprese come incriminazioni generali dell'aiuto al suicidio siano presenti nella gran parte delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Corte EDU, sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito; sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; sentenza 19 luglio 2012, Koch contro Germania)» (par. 7 dell'ordinanza).

Le conclusioni alle quali la Corte perviene, con riferimento a queste vicende, danno conto della illegittimità della repressione penale:

«Secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, nel caso oggetto del giudizio a quo l'interessato richiese l'assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perché quest'ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo.

Nelle ipotesi in esame vengono messe in discussione, d'altronde, le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell'aiuto al suicidio» (par. 9).

E quindi (poche righe oltre): *«non vi è ragione per la quale il medesimo valore [la tutela del bene-vita dei soggetti deboli o fragili] debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento - apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa - conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale».*

Non vi è ragione.

Ma ancora più chiaramente:

«Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2,13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest'ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)»².

Limite alla libertà di autodeterminazione del malato, scaturente da fondamentali principi costituzionali; lesione della dignità umana: *«riscontrato vulnus ai principi sopra indicati»*, richiamo forte ai canoni della ragionevolezza e dell'uguaglianza. Queste le testuali parole con la quale la Corte giudica della repressione penale, ai sensi dell'art. 580 c.p., dell'aiuto al suicidio di chi si trovi

² I corsivi sono aggiunti.

nelle condizioni, più volte indicate, che caratterizzano la vicenda di Fabiano Antoniani ma, come sappiamo, tragicamente di molti altri soggetti.

Senza voler forzare il pensiero della Corte, pare di dover concludere che se queste ipotesi di aiuto al suicidio (da parte di chiunque) continueranno ad essere punite (non importa se con pene edittali uguali, com'è oggi, oppure inferiori rispetto a quelle previste per le condotte di istigazione), permarrà il *«riscontrato vulnus ai principi sopra indicati»*.

Il che equivale a dire che, in presenza delle quattro situazioni descritte dalla Corte³, **punire chi aiuta il soggetto a porre fine alla propria vita** (ovviamente senza aver in modo alcuno influito sul suo percorso decisionale, ed anzi avendo fatto davvero di tutto per dare adeguato sostegno alla scelta di continuare a vivere⁴) **si pone in evidente conflitto con alcuni fondamentali parametri costituzionali, in particolare con gli artt. 2, 3, 13, 32 co. II, Cost.**

3. La mancata declaratoria di illegittimità costituzionale e la “mesa in mora” del Parlamento.

La Corte, com'è noto, non ha peraltro voluto procedere (per il momento) alla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale che pure chiaramente evoca, nella prospettiva di *«uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale»* (par. 11), cioè di rapporti istituzionalmente corretti tra Parlamento e giudice delle leggi.

Al di là delle valutazioni che se ne possono trarre, il “rinvio” della decisione con la conseguente “messa in mora” del legislatore costituisce il dato storico con il quale fare i conti.

E' evidente, infatti, che la presa d'atto della illegittimità – nel senso sopra precisato – dell'art. 580 c.p. richiede di disciplinare alcuni delicati e complessi aspetti, che la Corte evoca nel dettaglio: il diritto del soggetto ad essere sostenuto, in ogni modo, dalla struttura sanitaria pubblica, prima di giungere a quella tragica decisione; l'individuazione dei soggetti legittimati ad intervenire; il potenziale ruolo delle strutture sanitarie private, o convenzionate; la disciplina dell'obiezione di coscienza; l'opportunità di prevedere una sorta di dichiarazione anticipata di trattamento anche per questa scelta, come per la sospensione delle terapie salvavita, della respirazione o dell'alimentazione e idratazione forzata, di cui all'art. 4 della l. 219/2017; la necessità di estendere la non punibilità alle vicende pregresse.

³ È importante notare come il requisito della dipendenza da macchine o alimentazione ecc. sia inteso in senso anche solo parziale: dipendenza dalla respirazione artificiale anche solo per taluni periodi: nell'ordinanza (par. 8) si parla esplicitamente della necessità *«dell'ausilio, pur periodico, di un respiratore inserito in un foro della trachea»*.

⁴ Basti pensare che dalla vicenda processuale emerge con certezza che Marco Cappato ha detto sino all'ultimo a Fabiano Antoniani che lo avrebbe riportato in Italia in qualsiasi momento egli avesse deciso di desistere dal proposito suicida.

In altri termini: la Corte ha cercato di non incorrere nell'accusa di essersi arrogata compiti che sono propri del legislatore (la già evocata «*leale e dialettica collaborazione istituzionale* »...).

Ma lo ha fatto, se questa ricostruzione è accettabile, con una sorta di messa in mora del legislatore. Nel senso che la Corte, in questa prima fase temporale, ha deciso di non dichiarare la parziale illegittimità dell'art. 580 c.p., per concedere al legislatore il tempo di intervenire. Scaduto il termine, senza che il legislatore intervenga – ma, attenzione bene: **anche in presenza di un intervento legislativo che si limiti a ridurre i limiti edittali della pena nelle ipotesi di aiuto al suicidio** – la Corte non potrà che dichiarare, in termini definitivi, la illegittimità del mero ausilio prestato a chi si trovi in quelle particolari situazioni, dettando essa stessa i confini ed i limiti di tale illegittimità. Cioè, in positivo: dicendo quando e a quali condizioni è legittimo l'aiuto al suicidio chi si trovi in determinate condizioni.

Si deve, infine, considerare che la declaratoria di illegittimità, in assenza di un intervento del legislatore, avrebbe posto ulteriori, delicate e sensibili problematiche di costituzionalità con riferimento al canone della ragionevolezza. Mi riferisco, evidentemente, alle situazioni, simili a quella del caso Antoniani, ma nelle quali:

- difetta il requisito della dipendenza, anche solo parziale del soggetto da un presidio terapeutico (respirazione o alimentazione e idratazione forzata);

oppure

- pur in presenza di tutti i suddetti requisiti, il soggetto non è in grado (come invece è stato Fabiano Antoniani, attraverso l'uso della bocca) di attivare l'iniezione letale. In questo senso, la questione diventa valutare la legittimità non solo del "suicidio assistito", ma anche dell'omicidio *pietatis causa*, cioè della pratica c.d. di "eutanasia", con evidente coinvolgimento non solo dell'art. 580 c.p., ma anche della fattispecie di cui all'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente).

Alla luce dei punti fermi dell'ordinanza, si può sostenere che in questi casi l'attuale punibilità, ai sensi rispettivamente degli artt. 580 e 579 c.p., non è esplicitamente presa in considerazione dalla Corte, né dobbiamo aspettarci una declaratoria in tal senso il 24 settembre.

Ma – mi scuso per la banalità – che una certa scelta incriminatrice compiuta quasi novant'anni orsono non sia stata, in questa ordinanza, dichiarata costituzionalmente illegittima

non esclude certo l'opportunità che il legislatore, nel mettere mano ad una materia tanto delicata, affronti anche le zone d'ombra e di confine che si aprono, proprio con riferimento a situazioni simili ed ugualmente (il *vulnus* alla ragionevolezza...) meritevoli di attenzione.

Per rifarsi alla realtà delle cronaca giudiziaria (e stiamo parlando solo di ciò che emerge, e non della tragicità e drammaticità di chissà quante altre situazioni di sofferenza): un intervento del legislatore è imposto, per escludere che Marco Cappato possa essere punito nel caso di Fabiano Antoniani (e questo esito l'ordinanza lo ha anticipato con evidenza); ma cosa succederà quando riprenderà il processo, innanzi ai giudici di Massa, ove Cappato, insieme a Mina Welby, è indagato in riferimento alla vicenda di Davide Trentini, che non dipendeva in modo neppure parziale da trattamenti di sostegno vitale? Ha senso eludere questa domanda, oppure la necessità di un intervento legislativo dovrebbe consigliare di confrontarsi – ovviamente con l'esito che proporrà il dibattito parlamentare – anche con queste ulteriori questioni?

4. Un tentativo di lettura dei possibili scenari futuri.

In conclusione:

- se il legislatore non interviene nei tempi previsti, la Corte costituzionale non potrà che dichiarare parzialmente illegittima, alla stregua del complesso ed articolato argomentare dell'ordinanza in questione, la "vecchia" fattispecie di aiuto al suicidio, ovviamente solo nei termini indicati;
- se il legislatore modifica l'art. 580 c.p., mantenendo però la repressione penale anche per il mero aiuto al suicidio di chi si trovi nelle condizioni che hanno caratterizzato la vicenda di Fabiano Antoniani, – limitandosi a ridurre le pene edittali rispetto all'istigazione al suicidio – ritengo che lo scenario più verosimile sia la declaratoria di parziale illegittimità anche della fattispecie incriminatrice "nuova di conio" (sempre, s'intende, nei medesimi termini).

In entrambe le ipotesi, la Corte potrebbe decidere di individuare le regole di diritto positivo, la cui disciplina sarebbe spettata al legislatore.

L'eventuale, solo potenziale invasione di campo potrebbe essere superata dalla Corte richiamando alcune alle previsioni di cui alla l. 219/2017⁵.

⁵ Art. 1, co. 5, l. 22 dicembre 2017 n.219: «Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

È verosimilmente da escludere che, nelle due ipotesi prospettate, la Corte si spinga a dichiarare illegittima, per manifesta irragionevolezza, la punizione di chi aiuti al suicidio la persona non tenuta in vita da presidi sanitari, nonché di determinate e tassative ipotesi di omicidio *pietatis causa*, quando il soggetto non sia in grado di attivare di mano propria il percorso suicidario (intervenendo, pertanto, anche sull'art. 579 c.p.).

- Infine, se il Parlamento, oltre a prevedere la non punibilità delle ipotesi di aiuto al suicidio caratterizzate dagli indici tante volte richiamati, intervenisse **rendendo leciti anche i casi di aiuto a persone non sottoposte in modo alcuno, neppure temporaneamente, a trattamenti terapeutici salvavita, e/o di eutanasia** (quando il paziente non è in grado di darsi al morte di mano propria) intervenendo in questo ultimo caso anche sulla fattispecie di cui all'art. 579 c.p., la Corte potrebbe intervenire solo nella misura nella quale le nuove norme – lo dico in ermini molto sintetici – dovessero alterare il corretto equilibrio tra tutela dei soggetti deboli e diritto ad una morte dignitosa, così come emerge dall'ordinanza, nel suo complesso.

Credo che anche in questa ultima ipotesi, di assai più complessa decifrazione (cioè previsione), si possa azzardare qualche indicazione. In particolare, la non punibilità dell'aiuto al suicidio nel caso di chi si trovi nella medesima situazione di Fabiano Antoniani, ma non dipenda da presidi terapeutici (nel senso di all'art. 1, co. 5, l. 209/2017), soprattutto quando la morte "naturale" si presenti come non lontana nel tempo, mi pare sostanzialmente in sintonia con i numerosi e significativi riferimenti della Corte al principio (costituzionale) di uguaglianza e ragionevolezza.

Potrebbe forse apparire più delicata la situazione, certo meritevole della massima attenzione, di chi non possa in alcun modo darsi la morte di mano propria. In questo caso, infatti,

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico».

Oppure anche i commi da 7 a 10 del medesimo art. 1: «7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative»; nonché richiamando l'art. 3 per quanto riguarda minori ed incapaci e l'art. 4 per le eventuali dichiarazioni anticipate di trattamento.

si tratterebbe di “sdoganare”, nel nostro ordinamento giuridico, l’eutanasia, sia pure con limiti e confini precisi, coinvolgendo, per così dire, anche l’art. 579 c.p. Ma non mi pare che vi siano elementi specifici, nell’ordinanza della Corte, per ipotizzare una declaratoria di illegittimità di tale opzione legislativa, non imposta, certo, ma non incompatibile con i principi costituzionali sopra analizzati.

Non posso affrontare tutte le questioni di dettaglio che si aprono in questa prospettiva, perché non costituiscono l’oggetto del mio intervento, ma sono state analizzate nelle precedenti, recenti audizioni avanti a codeste Commissioni parlamentari.

In fede.

Torino/Roma, 25 giugno 2019


Davide Petrucci
Professore ordinario di Diritto penale
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Torino